

**Nuovo accordo per il riparto e il reimpiego del
contributo di cui all'art.1 c.797 della L. n.178/2020
tra i Comuni dell'ATS ai sensi dell'art.2 c.7 del DM
n.15/2021**

Premesso che

- già il Piano Nazionale dei Servizi e degli interventi per il Contrasto alla Povertà 2018-2020 prevedeva tra le priorità d'azione il rafforzamento del servizio di assistenza sociale professionale, definendo quale obiettivo di servizio il raggiungimento di uno standard di copertura pari ad 1 operatore ogni 5.000 abitanti;

- l'art. 1 c.797 e ss della Legge di Bilancio 2021 eleva a Livello Essenziale delle Prestazioni sociali (LEPS) il suddetto obiettivo di servizio promuovendone l'attuazione uniforme sull'intero territorio nazionale e introducendo un ulteriore obiettivo di servizio definito da un operatore ogni 4.000 abitanti, attraverso:

- L'istituzione di un contributo annuale a valere sul FNP destinato a coprire interamente e stabilmente i costi degli assistenti sociali con contratto di lavoro di diritto pubblico a tempo indeterminato impiegati nei servizi sociali del territorio, purché eccedenti la soglia base di 1 ogni 6.500 abitanti e non esuberanti il rapporto 1:5.000;
- L'istituzione di un ulteriore contributo annuale a valere sul FNP destinato a coprire stabilmente, ma in maniera parziale, i costi degli assistenti sociali con contratto di lavoro di diritto pubblico a tempo indeterminato impiegati nei servizi sociali del territorio, purché eccedenti la soglia di 1 ogni 5.000 abitanti e non esuberanti il rapporto 1:4.000;
- L'introduzione di disposizioni in deroga ai vincoli di contenimento della spesa per personale e di sostanziale allentamento dei vincoli assunzionali degli enti datori di lavoro limitatamente alle nuove assunzioni di assistenti sociali, purché realizzate a valere ed entro i limiti delle risorse strutturali destinate a finanziare l'erogazione del suddetto contributo (180 milioni annui a livello nazionale);
- l'agevolazione delle procedure assunzionali;

- In linea con le finalità della norma, il contributo istituito dall'art. 1 c.797 e ss della Legge di Bilancio 2021 è quantificato con riferimento al territorio degli ambiti territoriali sociali di cui alla L.328/2000 ed è assegnato ai medesimi ambiti territoriali sociali (d'ora in poi ATS);

- ai sensi del successivo art.1 c.800, subordinatamente all'accertamento, il contributo assegnato all'ATS è da questi ripartito e assegnato agli enti datori di lavoro che la compongono con le modalità previste da apposito Decreto Ministeriale, anche tenendo conto dei comuni che versino in stato di dissesto o predissesto o siano comunque impossibilitati a realizzare le assunzioni, nonché ai comuni che esercitano in forma associata le funzioni relative ai servizi sociali;

- In piena coerenza con la ratio della norma, l'art.2 dell'adottato DM n.15/2021 prevede che il contributo assegnato all'ambito sia ripartito tra gli enti datori di lavoro commisuratamente alla quantità di dipendenti con qualifica di assistente sociale a carico di ciascuno, o secondo i criteri alternativi preventivamente condivisi e ritenuti più utili, tenuto conto della specifica organizzazione delle funzioni sociali e dell'effettiva capacità assunzionale degli enti facenti parte dell'ATS;

- I comuni dell'ambito, e per essi la Conferenza dei Sindaci Zonale, quale organo di governo dell'esercizio associato delle funzioni di assistenza sociale della Zona livornese, intende dare piena ed uniforme attuazione al LEP di cui all'art.1 c.797 della Legge di Bilancio e

contestualmente all'ulteriore obiettivo di servizio, garantendo una copertura dei servizi di assistenza sociale di base pari ad 1 operatore ogni 5.000 abitanti sull'intero territorio zonale e una copertura di 1 a 4.000 ab. almeno sul più complesso territorio del Comune di Livorno.

- In questa prospettiva i Comuni dell'ambito intendono definire e condividere modalità di riparto e impiego del contributo derivante dal FNP che favoriscano il raggiungimento del risultato, tenendo conto del concreto assetto organizzativo delle funzioni di assistenza sociale della zona livornese, delle connesse esigenze operative e dei conseguenti, reali fabbisogni e dell'effettiva capacità assunzionale di ciascuno ente datore di lavoro;
- Con delibera CdS zonale n.4 del 28/02/2022 è stato approvato il primo accordo attuativo della L. n.178/2020 tra i Comuni dell'ATS ai sensi dell'art.2 c.7 del DM n.15/2021 che ha disciplinato la prima applicazione a seguito dell'istituzione del contributo ministeriale e disciplinato le regole di riparto;
- Considerata la naturale scadenza dell'accordo sopracitato e la necessità di stipulare un nuovo accordo che si occupi di disciplinare il riparto del contributo ministeriale tra i Comuni dell'Ambito Territoriale Sociale Livornese alla luce dei nuovi bisogni emersi, compatibilmente alle programmazioni del fabbisogno assuntivo, alle risorse di bilancio e all'effettiva capacità assuntiva di ciascun Comune dell'Ambito;

Si concorda e si sottoscrive

Art.1 - Finalità del riparto e priorità d'impiego del contributo di cui all'art. 1 c.797 della L.178/2020

1. In coerenza con la ratio della norma, il contributo annuale assegnato all'ambito a valere sul FNP (d'ora in poi contributo) è prioritariamente destinato a garantire la piena ed omogenea attuazione dell'istituto LEP di assistenza sociale professionale sull'intero territorio zonale ed è impiegato per finanziare tutte le conseguenti, necessarie nuove assunzioni, fino al raggiungimento di una copertura dei servizi di assistenza sociale di base pari ad 1 operatore a t.i. ogni 5.000 abitanti.
2. Il Contributo annuale, al netto delle quote destinate a coprire i costi delle nuove assunzioni di assistenti sociali che si rendono necessarie per il raggiungimento e mantenimento del suddetto standard di copertura rimane nella piena disponibilità del Comune capofila dell'esercizio associato (Livorno), a ristoro del costo degli assistenti sociali dipendenti a t.i. eccedenti la soglia base 1:6.500 ab. risultanti a carico del Bilancio del medesimo Comune al 31/12/2020 e degli ulteriori assistenti sociali che saranno assunti per raggiungere l'obiettivo di servizio di 1 assistente sociale ogni 4.000 abitanti, indicato dalla normativa.
3. Ciascun Comune aderente all'esercizio associato si impegna a provvede alle assunzioni a t.i. del personale con qualifica di assistente sociale a valere sul contributo assegnato all'ATS nella misura prevista e posta a suo carico in base alle disposizioni concernenti il riparto e reimpiego dello stesso contributo previste all'art.3 del presente Accordo;
4. Al fine di garantire l'esigibilità dell'istituto LEP si tiene conto dell'effettiva capacità assunzionale dei singoli comuni, così come verificata ai sensi dell'art.33 c.2 del DL n. 34/2019, delle assegnazioni funzionali degli operatori e della conseguente distribuzione territoriale dello standard di copertura raggiunto in rapporto ai fabbisogni locali;

5. Nel caso del Comune di Capraia Isola, laddove, ai fini dell'esigibilità del LEP di assistenza sociale professionale, si renda necessario garantire una copertura del servizio inferiore all'unità di personale, si provvede di norma mediante l'impiego in proiezione del personale assunto dal Comune capofila.

Art.2 – Modalità di trasferimento e liquidazione delle quote di contributo annuali

1. L'esercizio Associato, e per esso il Comune capofila di Livorno, delegato per la gestione, trasferisce ai Comuni dell'ambito le quote di contributo annuale necessarie ad effettuare le assunzioni di assistenti sociali che il riparto e re-impiego del contributo approvato dalla Conferenza dei Sindaci pone a loro carico e ne garantisce la continuità per le annualità successive alla prima in presenza del corrispondente contributo ministeriale, secondo le somme effettivamente liquidate dal Ministero, correlando la somma al numero di operatori equivalenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato effettivamente in servizio nei Comuni datori di lavoro, secondo quanto disposto col presente accordo.
2. La residuale quota di contributo rimane nella disponibilità dell'ente gestore delegato, Comune Capofila di Livorno, con vincolo di impiego prioritario per l'attuazione del LEP di cui all'art.1.
3. La quota di contributo annuale di cui al comma 1 del presente articolo è impegnata in favore del Comune di Collesalveti subordinatamente all'accertamento del contributo ministeriale assegnato alla zona per la precedente annualità sull'apposito stanziamento vincolato ed è liquidata allo stesso Comune di Collesalveti successivamente alla pubblicazione del Decreto ministeriale di liquidazione delle somme spettanti alla zona per la stessa annualità (di norma dopo il 30 giugno dell'anno successivo), in misura pari alla spesa effettivamente sostenuta, calcolata a misura in base all'effettivo servizio dei nuovi dipendenti, fino alla concorrenza stimata massima di **€ 70.000** e ferma restando la permanenza in servizio degli operatori già in organico al 31/12/2020. A questo fine il Comune di Collesalveti provvede ad inviare annualmente tramite pec, entro la fine del mese di Gennaio ad inviare al Comune capofila, i dati a consuntivo dell'anno precedente e i dati previsionali dell'anno in corso avendo cura di specificare gli estremi richiesti dal MLPS relativi agli assistenti sociali assunti, in termini di full time equivalent e ivi compresa la data di assunzione e quella di eventuale cessazione o modifica dell'articolazione del rapporto di lavoro sulla base del modello ministeriale da inviare tramite le apposite piattaforme digitali.

Art. 3 - Riparto e re-impiego del contributo assegnato alla zona Livornese

1. Al fine di garantire l'esigibilità del previsto LEP di assistenza sociale professionale ed assicurare un'omogenea copertura delle relative funzioni di segretariato sociale e presa in carico sull'intero territorio zonale, i Comuni della zona:
 - Si impegnano a sostituire, in caso di cessazione, il personale a t.i. con qualifica di assistente sociale assegnato alla zona al 31/12/2020 mediante risorse proprie;
 - Sulla base del programma assunzionale di cui alla deliberazione CDS zonale n. 4 del 28/02/2022, predisposto in occasione dell'entrata in vigore della legge n. 178/2020 e sulla base della ricognizione effettuata al 31.12.2020 si impegnano a rispettare le regole di riparto e reimpiego del contributo per il potenziamento del servizio sociale assegnato alla

Zona, come finanziato dallo stesso contributo annuale derivante dal FNP e disciplinato dalle leggi ordinarie e dai decreti ministeriali attuativi;

➤ Ai fini della corretta distribuzione delle risorse tra i Comuni dell'Ambito e dunque del riparto dei relativi oneri assunzionali si tiene conto:

- Dei vincoli assunzionali e di contenimento della spesa per personale dei singoli Comuni, così come verificati ai sensi dell'art.33 c.2 del D.L. n.34/2019 ("Decreto Crescita") e nel rispetto degli artt. 9 del D.L. n.78/2010 e 1, commi 557 quater e 562, della L.296/2006, ferma restando l'applicabilità delle disposizioni in deroga ai sopracitati vincoli di contenimento della spesa limitatamente alle assunzioni effettuate a valere ed entro i limiti del Contributo statale derivante dal FNP, di cui all'art.1 c. 801 della Legge di Bilancio 2021; dell'art. 57 comma 3-septies, del D.L. 104/2020, richiamato dallo stesso c.801, per quanto attiene la sterilizzazione della spesa per personale etero-finanziata ai fini della verifica dei valori soglia di cui allo stesso DL n.34/2019.

- Delle effettive assegnazioni funzionali e della concreta distribuzione territoriale degli operatori preposti alla presa in carico dei residenti in rapporto ai rilevati fabbisogni locali;

- di tutte le eventuali e successive modificazioni ed integrazioni legislative inerenti alle politiche assuntive del pubblico impiego, ivi comprese le eventuali e successive modificazioni e/o legislative all'art. 1, comma 797 e ss., legge n. 178/2020 (legge di bilancio per il 2021) e direttive impartite in con decreti ministeriali o altri atti sovraordinati in materia oggetto del presente accordo;

- La riformulazione della ripartizione del contributo avviene in conformità con l'**Articolo 2, comma 7, del Decreto Ministeriale n. 15 del 4 febbraio 2021**, che stabilisce che l'Ambito territoriale e i comuni che ne fanno parte possono concordare modalità alternative di suddivisione al proprio interno, con riferimento all'effettiva suddivisione dell'esercizio delle funzioni in ambito sociale fra gli stessi e in riferimento alle effettive capacità assunzionali;

2. I comuni dell'ambito definiscono il riparto del contributo e re -impiego del contributo zonale a partire dai dati comunicati al MLPS mediante la Piattaforma SIOSS per la precedente annualità ed assumendo come base lo stato di attuazione delle relative previsioni al 31 dicembre di ciascun anno, come risultante dai prospetti allegati inerenti le quantità di assistenti sociali full-time equivalenti (espressi in termini di operatori equivalenti) previsti, assunti ed effettivamente impiegati nei servizi sociali della zona, così come comunicati al Ministero in fase di rendicontazione e di prenotazione delle nuove risorse

Art.4 – Durata

1. Il presente Accordo ha durata pari a quella della Convenzione associativa ed è rinnovabile con la stessa tempistica;

Art.5 – Disposizioni finali

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale. Per quanto non previsto dal presente accordo trovano applicazione le disposizioni di cui all'art.1 c.797 e ss. della Legge di Bilancio 2021 ed i relativi provvedimenti attuativi, ed in particolare le Istruzioni MLPS prot.n. 1447/2021 e il DM MLPS n.15/2021 e ss.mm.ii.;

2. Il presente Accordo è soggetto ad aggiornamenti, revisioni e integrazioni in caso di modifiche legislative, come specificato all'art.3;

3. Il contributo ministeriale afferente al potenziamento dei servizi sociali e dunque l'attuazione delle regole di riparto contenute nel presente accordo sono subordinati all'effettiva capacità assunzionale di ciascun singolo ente facente parte dell'ATS;
4. Il Presente Accordo è trasmesso a ciascun Comune dell'ambito per il recepimento da parte dei competenti organi.

**LETTO, APPROVATO E
SOTTOSCRITTO**

Per il Comune di Livorno _____

Per il Comune di Collesalveti _____

Per il Comune di Capraia Isola _____